R.G. 2017/3399

TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA

I Sezione CIVILE

Il Giudice dott. Raffaella Mascarino,

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 04/05/2017, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella causa civile iscritta al n. r.g. **3399/2017** promossa da:

n il patrocinio dell'avv. SPINELLI BARBARA, elettivamente domiciliato in VIA MASSIMO D'AZEGLIO 64 BOLOGNA presso il difensore avv. SPINELLI BARBARA

RICORRENTE

contro

COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI BOLOGNA - MINISTERO INTERNO (

RESISTENTE

P.M.

INTERVENUTO

Con ricorso depositato in data 2 marzo 2017, la ricorrente ha proposto opposizione avverso il provvedimento della Commissione Territoriale per il Riconoscimento dello Status di Rifugiato di Bologna notificatole in data 31 gennaio 2017, con il quale è stata respinta la sua richiesta di protezione internazionale e di protezione umanitaria.

Il Ministero dell'Interno non si è costituito in giudizio né è comparso all'udienza fissata.

La Commissione Territoriale ha trasmesso copia del verbale delle dichiarazioni rese dal richiedente in sede di audizione svoltasi dinanzi a sé, nonché note difensive.

Il Pubblico Ministero è intervenuto nel giudizio non formulando alcuna osservazione ostativa all'accoglimento della domanda.

Firmato Da: MASCARINO RAFFAELLA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 15a5d2

All'udienza del 4 maggio 2017, la ricorrente è comparsa personalmente ed ha rilasciato le seguenti dichiarazioni.

"Ho lasciato il mio Paese nel maggio 2015.

Prima di giungere in Italia ho attraversato Niger e Libia. Ero insieme a mio fratello.

Sono giunta in Italia il 27 maggio 2016 e ho presentato domanda di protezione internazionale a Piacenza.

Sono nata a Ogua. Ho vissuto sempre là.

Ho frequentato la scuola fino alla scuola secondaria.

Non sono sposata. Ho due bambini. Sono gemelli. Vivono in Nigeria con mia cugina.

Il 28 marzo 2015 erano in programma le elezioni in Nigeria.

Mio padre era un esponente politico di ACN All Congress in Progress.

Un giorno alcuni uomini sono venuti a casa nostra per chiedere a mio padre di far vincere le elezioni al partito PDP.

Volevano offrigli del denaro per parlare con il capo del partito e convincerlo a truccare le elezioni per far vincere il PDP.

Mio padre si è rifiutato dicendo che se volevano incontrare il dirigente del partito potevano andarci da soli.

Dopo le elezioni ACN ha vinto ad Abuja, la capitale, mentre in Edo State ha vinto PDP.

Le persone che erano venute prima delle elezioni sono tornate a casa mia imputandogli la responsabilità della sconfitta del loro partito.

Hanno iniziato a litigare verbalmente, ma poiché i toni si accendevano mio padre ha detto di uscire dalla nostra casa. Quelle persone gli hanno sparato.

Anche mia madre che si trovava con mio padre è stata uccisa.

Io e mio fratello abbiamo visto tutto dalla finestra e siamo scappati via.

Quelle persone ci hanno buttato addosso dell'acido.

Ci siamo rifugiati dal pastore, e abbiamo spiegato a lui cosa era successo.

Insieme al pastore siamo andati a denunciare il fatto alla polizia.

Con la polizia abbiamo fatto un sopralluogo a casa nostra.

La polizia mi ha chiesto se fossi stata in grado di riconoscere gli aggressori ed io ho risposto di sì.

La polizia mi ha promesso che mi avrebbe chiamato se avessero preso dei sospetti.

Siamo andati a casa del pastore: anche il pastore mi aveva promesso di aiutarmi ad indagare e a identificare gli autori dell'aggressione.

Un giorno mentre ero in chiesa a pregare qualcuno mi ha avvisato che il pastore e la moglie erano stati uccisi con colpi di arma da fuoco.

Firmato Da: MASCARINO RAFFAELLA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 15a5d2

Sono andata da mia zia che però aveva paura a tenerci da lei perché non voleva essere uccisa. Ci ha dato un po'di soldi per farci uscire dal Paese.

Quando eravamo in Libia non ho più avuto contatti con mio fratello perchè ci hanno separato.

Temo che se facessi ritorno nel mio Paese quelle persone potrebbero uccidermi in quanto sono in grado di riconoscere gli assassini.

In Italia vivo a Piacenza in un campo gestito dalle suore.

A.D.R. Non so il nome dell'organismo per cui lavorava mio padre.

Non so di preciso che ruolo avesse nel partito e la sua posizione."

Con il provvedimento impugnato, la Commissione ha respinto la domanda di protezione internazionale, ritenendo non sussistente né il fondato timore di persecuzione per uno dei motivi previsti dalla Convenzione di Ginevra né le condizioni per il riconoscimento della protezione sussidiaria o della c.d. protezione umanitaria.

Il giudizio della Commissione appare condivisibile quanto alle due forme principali di protezione, ma non quanto alla protezione umanitaria.

A sostegno della propria domanda la ricorrente ha prodotto i certificati di morte dei propri genitori che attestano il decesso avvenuto nello stesso luogo e nella medesima data.

Tale prova documentale corrobora notevolmente le dichiarazioni dell'istante, quanto meno nella parte relativa alla morte violenta dei propri genitori a cui assistette personalmente insieme al fratello.

Se è vero che, in generale, si possono evidenziare notevoli divergenze nel raffronto fra le dichiarazioni rese innanzi alla CT e quelle rese al Giudice, è altrettanto vero che le stesse, nel caso di specie, appaiono imputabili, oltre che alla naturale evanescenza del ricordo, anche al processo di graduale eliminazione dalla memoria degli eventi particolarmente traumatici che segnano l'esistenza di un individuo.

Passando all'esame delle domande dispiegate in via gradatamente subordinata, nel caso di specie non può trovare accoglimento la domanda principale volta ad ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato: la vicenda dell'appartenenza politica del padre e del suo coinvolgimento nelle consultazioni elettorali non costituisce la causa dell'espatrio della ricorrente, ma solo l'antefatto da cui sono scaturite conseguenze che l'hanno indotta a lasciare il Paese.

Quanto alla protezione sussidiaria, la ricorrente lamenta sostanzialmente il rischio, in caso di rientro in patria, si subire un danno grave alla vita, all'integrità fisica o alla dignità personale riconducibile, in senso latamente inteso, alle previsioni di cui alle lett. a) e b) dell'art. 14 D. L.vo n. 251/2007.

Tuttavia, provenendo la minaccia da un agente persecutore privato, la ricorrente non ha dato idonea dimostrazione di essersi rivolta all'autorità del proprio Stato, o ad altro organismo deputato a fornire

Firmato Da: MASCARINO RAFFAELLA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 15a5d2

protezione ai sensi dell'art. 6 D.L.vo n. 251/2007, e che tali enti non abbiano potuto o voluto fornire adeguata tutela.

In particolare, le dichiarazioni della ricorrente in merito alla denuncia alla polizia, appaiono estremamente confuse: in un primo tempo aveva riferito che l'ospedale in cui furono trasportati i genitori dopo la sparatoria aveva preteso, per curare gli stessi, che la ricorrente denunciasse l'attacco alla polizia; in un secondo momento, ha invece riferito che il proprio pastore avrebbe provveduto a sporgere la denuncia ricevendo assicurazioni da parte delle forze dell'ordine in merito allo svolgimento delle indagini.

Sul punto, così come la ricorrente è riuscita a procurarsi i certificati di morte dei propri genitori avrebbe potuto produrre copia della denuncia, in difetto della quale le dichiarazioni contraddittorie della ricorrente non possono considerarsi attendibili.

In merito alla previsione di cui alla lett c) dell'art. 14 D. L.vo n. 251/2007, in Edo State, da cui proviene la ricorrente, non si riscontra una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato interno tale da porre in pericolo l'incolumità della popolazione civile per il solo fatto di soggiornarvi (si consulti: Nigeria Situation UNHCR Regional Update 1-31 gennaio 2017 reperibile su www.refworld.org: Nigeria Situation UNHCR Regional Updat 1-31 march 2017 Operational Context reperibile su http://www.refworld.org/docid/59070cb64.htlm).

Quanto alla protezione umanitaria, la ricorrente presenta profili di vulnerabilità che giustificano il rilascio di un permesso di soggiorno a norma dell'art. 5 comma 6 D.L.vo n. 286/1998: la circostanza di aver dato alla luce due gemelli, nati in seguito ad una relazione con un cugino, osteggiata dalla famiglia e dalla comunità, la circostanza che la ricorrente sia stata costretta a separarsi dai propri figli immediatamente, per salvaguardare l'onore della famiglia, ed infine la drammatica esecuzione a mano armata che determinò il decesso simultaneo dei propri genitori, a cui la ricorrente assistette inerme, sono tutti fattori che convergono a delineare una personalità particolarmente fragile e bisognevole di protezione.

Queste considerazioni, unite al positivo percorso di integrazione compiuto dalla cittadina nigeriana all'interno della struttura in cui è ospitata, suggeriscono di riconoscere alla ricorrente un congruo periodo di permanenza nel nostro Paese per elaborare le drammatiche vicende vissute nel Paese d'origine.

Le spese di lite possono essere integralmente compensate, tenuto conto della particolarità del caso e della materia trattata.

P.Q.M.

Il Giudice in parziale accoglimento del ricorso proposto da

Firmato Da: MASCARINO RAFFAELLA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 15a5d2

[illegible] riconosce il diritto della stessa al rilascio di un permesso di soggiorno per seri motivi di carattere umanitario ai sensi dell'art. 5 comma 6 D.L.vo n. 286/1998 e per l'effetto dispone che la presente ordinanza sia comunicata anche al Questore e al P.M. per quanto di competenza.

Spese compensate.

Bologna, 20/06/2017

Il Giudice

dott. Raffaella Mascarino

Firmato Da: MASCARINO RAFFAELLA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 15a5d2